

DELIBERA N. 467/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ' COOPERATIVA GAMMA 5,
FORNITORE DI SERVIZI DI MEDIA RADIOFONICI IN AMBITO LOCALE
"RADIO GAMMA 5" PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito "*Testo unico*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito "*Codice di autoregolamentazione*";

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "*che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019" e fissa nel periodo compreso tra il 15

settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019*”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 76 del 30 luglio 2020, recante “*Indizione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali. Articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, «Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*”;

VISTA la delibera n. 323/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la nota del 16 settembre 2020 (prot. n. 0376726) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, al fine di consentire all’Autorità l’adozione in via d’urgenza di ogni provvedimento utile al fine di ripristinare l’equilibrio nell’accesso alla comunicazione politica, ha trasmesso l’accertamento d’ufficio nei confronti dell’emittente radiofonica locale Radio Gamma 5 per la presunta violazione dell’art.1, comma 5, legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell’art. 17, comma 3, della delibera AGCOM n. 323/20/CONS del 20 luglio 2020, in quanto il dottor Paolo Giroto, candidato Presidente della Giunta regionale del Veneto per la coalizione “Movimento 3 V - Libertà di Scelta” “*risulta essere il conduttore della trasmissione “L’altra salute”, presente nella programmazione dell’emittente radiofonica locale “Radio Gamma 5” di Campodarsego*;

ESAMINATO, in particolare, che per effetto della citata nota del 16 settembre 2020, risulta quanto segue:

- con nota prot. n. 11675 del 4 settembre 2020 si era provveduto a richiedere alla emittente copia della trasmissione avente titolo “L’altra salute” irradiata lo scorso 3 settembre dalle ore 12 alle ore 15; la registrazione richiesta era poi pervenuta in modalità telematica per essere oggetto di istruttoria;
- riscontrato, nel frattempo, che alla data del 10 settembre 2020 il palinsesto dei programmi della emittente Radio Gamma 5 riportava - nella fascia oraria 12-15 - l’indicazione “Paolo Giroto - L’altra salute”, con nota prot. n. 11824 del 9 settembre 2020, inviata sempre al legale rappresentante e al direttore della emittente radiofonica locale “Radio Gamma 5” di Campodarsego (Padova) e per conoscenza all’Autorità, si provvedeva a comunicare ai responsabili della emittente che la conduzione del programma come descritta nel palinsesto allegato si sarebbe configurata come violazione dell’art.1, comma 5, legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell’art. 17, comma 3, della delibera AGCOM n. 323/20/CONS del 20 luglio 2020 (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, indette per i giorni 20 e 21 settembre 2020);
- si provvedeva pertanto, ai sensi degli articoli 24 e 25 della citata delibera AGCOM n. 323/20/CONS del 20 luglio 2020, a richiedere ai responsabili della emittente quanto segue: 1) di effettuare le opportune rettifiche alla programmazione del giorno 10 settembre 2020 al fine di evitare di incorrere nella violazione del divieto di partecipazione di un candidato ad un programma di informazione – ancorché ricondotto sotto la responsabilità di una testata – in qualità di conduttore; 2) di inviare le proprie controdeduzioni, in ordine a quanto ora segnalato, nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della comunicazione. Le richieste controdeduzioni non sono mai pervenute da parte della emittente radiofonica locale; nel frattempo si era provveduto – per accelerare il procedimento - ad effettuare d’ufficio la registrazione del programma di Radio Gamma 5 trasmesso giovedì 10 settembre 2020 dalle ore 12 alle ore 15;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO in particolare che l’art. 2 del *Codice di autoregolamentazione* definisce il programma di informazione come “un programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca” come attuato dalla disposizione contenuta nell’art. 17, primo comma, della delibera n. 323/20/CONS secondo i quali “quando vengono trattate

questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11-quater della legge n. 28/2000, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155 con cui la Corte ha evidenziato che “il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” - prosegue la Corte - “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che la normativa attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottata dall'Autorità si fonda su principi e indirizzi cui devono uniformarsi anche le emittenti private locali;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 11-quater della legge n. 28 del 2000 “Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica” e che tale previsione riceve conferma nel codice di

autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e nell'art. 17 della delibera n. 323/20/CONS;

CONSIDERATO che dal combinato disposto degli articoli 4 del codice di autoregolamentazione – a norma del quale nel periodo elettorale in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi autogestiti è vietato fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto - e del citato articolo 11 *quater* si deduce l'estensione alle emittenti locali del divieto sancito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 28 del 2000, secondo il quale *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”*;

CONSIDERATO che la presenza di un candidato in una competizione elettorale in qualità di conduttore di un programma radiofonico contravviene alla disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 3 della delibera n. 323/20/CONS, recante *“In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto”*, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, secondo cui negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale *“la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni”*, inteso quale canone interpretativo della citata normativa nazionale e regolamentare in materia, con ciò intendendo che la ratio di quel divieto sottintenda che la presenza in trasmissione, tra gli altri, di un candidato integri per sè una espressione di preferenza di voto, e quindi costituisca in *re ipsa* violazione della disposizione della 28/00 e del regolamento;

RILEVATO che, nel caso di specie, dalla relazione istruttoria acquisita agli atti emerge che *“al termine del programma (ore 15.00 circa - minutaggio 2 h 46' 16”) al messaggio di un'ascoltatrice [si] risponde che ci sarà in radio anche giovedì prossimo (17 settembre 2020) “a Dio piacendo o a qualcun altro piacendo” e che “In data 15 c.m. viene consultato il palinsesto della programmazione della emittente radiofonica locale, nel sito internet www.radiogammacinque.it: alla data del 17 settembre 2020 viene riscontrata l'indicazione “Paolo Giroto - L'altra salute” [...] nella fascia oraria 12-15”*;

RAVVISATO che, come accertato dal Comitato regionale competente *“appare quindi confermata l'ulteriore presenza del candidato Paolo Giroto quale conduttore di trasmissione radiofonica nel periodo di par condicio elettorale”* e precisamente nel giorno del 17 settembre 2020, dalle ore 12 alle ore 15 in prossimità della conclusione della campagna elettorale del 20 e 21 settembre 2020;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale al comma 2 prevede che *“l’Autorità adotta nei confronti dell’emittente ogni provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti”*;

CONSIDERATO l'approssimarsi della chiusura della campagna per le elezioni regionali nel Veneto del 20 e 21 settembre 2020;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

Alla società Cooperativa Gamma 5, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale “Radio Gamma 5” di Campodarsego (PD), di sospendere la programmazione della trasmissione “L'altra salute” oggetto di accertamento, prevista per la giornata del 17 settembre 2020, in quanto condotta dal Signor Paolo Giroto, candidato Presidente nelle elezioni regionali del Veneto del 20 e 21 settembre 2020.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”* all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'emittente radiofonica "Radio Gamma 5" e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone